I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1418/76 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 1976
relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che le disposizioni fondamentali relative all'organizzazione dei mercati nel settore del riso sono state più volte modificate successivamente alla loro adozione; che i testi modificativi, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano pertanto della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è quindi opportuno procedere alla loro codificazione;

considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli deve accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che quest'ultima deve comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli che può assumere diverse forme a seconda dei prodotti;

considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso deve comprendere la fissazione di un sistema di prezzi unici per la Comunità; che tale sistema presuppone la fissazione annua di un prezzo indicativo del riso semigreggio valido in tutta la Comunità, di un prezzo d'intervento del risone al quale gli organismi competenti sono obbligati ad acquistare il riso loro offerto e di un prezzo d'entrata per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture al cui livello il prezzo dei prodotti importati deve essere ricondotto, mediante un prelievo variabile all'importazione;

considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato; che, in particolare nel settore del riso, è necessario, per stabilizzare i mercati ed assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola interessata, che gli organismi d'intervento continuino a prendere misure d'intervento sul mercato;

considerando che la libera circolazione del riso all'interno della Comunità deve consentire la compensazione tra le eccedenze delle zone produttrici e il fabbisogno delle zone deficitarie; che, onde non ostacolare tale compensazione, è opportuno stabilire i prezzi d'intervento in modo che le differenze tra essi riflettano i divari dovuti, in caso di raccolto normale, alle condizioni naturali di formazione dei prezzi sul mercato e che l'offerta e la domanda possano adattarsi liberamente sul mercato stesso;

considerando che, per consentire un buon adattamento del mercato alla regionalizzazione dei prezzi, gli organismi d'intervento devono, in determinate circostanze, poter prendere misure d'intervento adeguate alle circostanze stesse; che, onde mantenere la necessaria uniformità dei regimi d'intervento, occorre tuttavia che tali circostanze vengano vagliate e che tali misure siano adottate su un piano comunitario;

considerando che è opportuno che il prezzo indicativo, i prezzi d'intervento e i prezzi d'entrata formino oggetto, durante la campagna di commercializzazione, di un certo numero di maggiorazioni mensili intese a tener conto, tra l'altro, delle spese di magazzinaggio e di interessi inerenti alle giacenze di riso nella Comunità, nonché della necessità di uno smercio delle scorte conforme alle esigenze del mercato;

(1) GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 43

considerando che, vista la particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole, può rivelarsi necessario prevedere una restituzione alla produzione per far sì che le rotture di riso utilizzate da detta industria siano messe a disposizione ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe applicando il regime dei prelievi e dei prezzi comuni;

considerando che l'attuazione di un mercato unico del riso per la Comunità implica, oltre ad un regime unico di prezzi, l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che, oltre al sistema degli interventi, anche un regime di scambi che comporti un sistema di prelievi e di restituzioni all'esportazione tende a stabilizzare il mercato comunitario, evitando in particolare che le fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale si ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità; che, di conseguenza, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi e il versamento di una restituzione all'esportazione verso detti paesi, ambedue volti a coprire la differenza tra i prezzi praticati all'esterno e all'interno della Comunità;

considerando che il calcolo del prelievo e della restituzione può essere effettuato sulla base dei rispettivi prezzi dei prodotti più rappresentativi del settore del riso, ossia il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso; che il calcolo del prelievo e della restituzione applicabili al riso presentato in altre fasi di trasformazione può essere effettuato sulla base del prelievo e della restituzione applicabili a quello fra questi tre prodotti che è presentato nella fase di trasformazione più vicina; che, per quanto riguarda il riso semilavorato e lavorato, nonché i prodotti trasformati a base di riso, soggetti al presente regolamento, è opportuno inoltre, in sede di calcolo del prelievo, tener conto della necessità di assicurare una certa protezione all'industria di trasformazione comunitaria;

considerando che, a complemento del sistema sopra indicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo corretto funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo, e nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto totale o parziale di tale ricorso; che è inoltre necessario che la restituzione sia fissata in modo che i prodotti comunitari di base utilizzati dalle industrie di trasformazione della Comunità ai fini dell'esportazione non siano sfavoriti da un regime detto di perfezionamento attivo che inciterebbe tale industria ad accordare la preferenza all'importazione di prodotti di base provenienti dai paesi terzi;

considerando che le autorità competenti devono essere poste in grado di seguire in permanenza il movimento degli scambi per poter valutare l'evoluzione del mercato ed applicare eventualmente le misure necessarie previste dal presente regolamento; che a tal fine è opportuno prevedere il rilascio di titoli d'importazione o di esportazione abbinati alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisca l'esecuzione delle operazioni per le quali i titoli sono stati richiesti;

considerando che il regime dei prelievi consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che, tuttavia, il meccanismo dei prezzi e dei prelievi comuni può, in circostanze eccezionali, rivelarsi inoperante; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario indifeso contro le perturbazioni che rischiano di derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie;

considerando che, in una situazione di prezzi elevat sul mercato mondiale, occorre prevedere la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento della Comunità e mantenere la stabilità dei prezzi sui mercati della medesima;

considerando che l'attuazione di un mercato unico basato su un sistema di prezzi comuni sarebbe compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di vietare quelli incompatibili con il mercato comune siano rese applicabili nel settore del riso;

considerando che, nell'ambito della convenzione sull'aiuto alimentare, è stato previsto che tale aiuto possa essere concesso sotto forma di riso; che, di conseguenza, è opportuno disporre che il riso e i prodotti trasformati a base di riso possano essere mobilitati per un'azione di aiuto alimentare; che tali prodotti possono essere acquistati sul mercato comunitario, provenire dalle scorte di riso detenute all'intervento o, in circostanze eccezionali, essere acquistati sul mercato mondiale;

considerando che l'evoluzione del mercato comune nel settore del riso richiede che gli Stati membri e la Commissione si comunichino reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento; che tale comunicazione è in particolare necessaria nel caso di impegni internazionali;

considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento, è opportuno preve-

dere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato di gestione per i cereali;

considerando che per l'organizzazione comune del mercato del riso deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi definiti agli articoli 39 e 110 del trattato;

considerando che le spese effettuate dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico della Comunità, conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organizzazione comune del mercato del riso comporta un regime dei prezzi e degli scambi e disciplina i prodotti seguenti:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 10.06 A I	Risone
10.06 A II	Riso semigreggio
10.06 B	Riso semilavorato o riso lavorato
b) 10.06 C	Rotture di riso
c) 11.01 F	Farina di riso
11.02 A VI	Semole e semolini di riso
11.02 E II d) 1	Fiocchi di riso
11.02 F VI	Agglomerati (pellets) di riso
11.08 A II	Amido di riso

2. Ai sensi del presente regolamento per risone, riso semigreggio, riso semilavorato, riso lavorato, riso a grani tondi, riso a grani lunghi e rotture di riso si intendono i prodotti di cui all'allegato A.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

TITOLO I

Regime dei prezzi

Articolo 2

1. Anteriormente al 1° agosto di ogni anno è fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo, un prezzo indicativo per il riso semigreggio.

2. Tale prezzo è fissato per una qualità tipo determinata di riso a grani tondi.

3. Il prezzo indicativo è fissato per Duisburg, nella fase del commercio all'ingrosso, per merce alla rinfusa resa al magazzino, non scaricata.

4. Il prezzo di cui al presente articolo e la qualità tipo alla quale si riferisce sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

Articolo 3

Per tutti i prodotti di cui all'articolo 1, la campagna di commercializzazione inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo.

Articolo 4

1. Allo scopo di garantire ai produttori che il prezzo di mercato non scenda al di sotto di un livello minimo, vengono fissati per la Comunità prezzi d'intervento per il risone.

2. Tali prezzi sono fissati per un risone a grani tondi, di una qualità tipo determinata facendo riferimento alla stessa varietà prescelta per stabilire la qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo del riso semigreggio, nella stessa fase e alle stesse condizioni previste per quest'ultimo.

3. I prezzi d'intervento sono fissati per Arles e Vercelli e determinati:

— derivando, rispettivamente per Arles e Vercelli, il prezzo indicativo del riso semigreggio,

— convertendo tale prezzo in prezzo del risone, in funzione dei tassi di conversione, delle spese di lavorazione e del valore dei sottoprodotti.

La suddetta determinazione è effettuata in modo che le differenze fra i prezzi d'intervento, nonché fra questi e il prezzo indicativo, corrispondano ai divari di prezzo

prevedibili nell'ipotesi di raccolto normale sulla base delle condizioni naturali della formazione dei prezzi del mercato, e permettano la libera circolazione del riso all'interno della Comunità conformemente alle esigenze del mercato.

Negli altri centri di commercializzazione importanti delle regioni eccedentarie della Comunità sono applicabili:

— il prezzo d'intervento fissato per Arles per quanto riguarda i centri situati in Francia,

— il prezzo d'intervento fissato per Vercelli per quanto riguarda i centri situati in Italia.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa, anteriormente al 1° maggio di ogni anno, i prezzi d'intervento validi per Arles e Vercelli nella campagna di commercializzazione successiva.

5. Le norme applicabili per la determinazione dei centri di commercializzazione importanti delle regioni eccedentarie, diversi da Arles e Vercelli, e la qualità tipo per la quale sono fissati i prezzi d'intervento, sono stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 4.

6. I centri di commercializzazione di cui al paragrafo 3, terzo comma, sono stabiliti, previa consultazione degli Stati membri interessati, anteriormente al 1° luglio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva, secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 5

1. Durante tutta la campagna di commercializzazione gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare il risone loro offerto, raccolto nella Comunità, purché le offerte soddisfino a condizioni, specialmente qualitative e quantitative, che saranno determinate in conformità del paragrafo 5.

2. Gli organismi d'intervento acquistano al prezzo d'intervento valido per il centro di commercializzazione per il quale il risone viene offerto, alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5.

Se la qualità del risone offerto differisce dalla qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, quest'ultimo è modificato mediante applicazione:

— di importi correttori che rappresentano le differenze di valore fra la varietà corrispondente alla qualità tipo e le altre varietà, e

— di maggiorazioni o detrazioni che rappresentano le differenze qualitative non imputabili alla classificazione del prodotto secondo la varietà.

3. Alle condizioni stabilite in applicazione dei paragrafi 4 e 5, gli organismi d'intervento mettono in vendita, per l'esportazione verso i paesi terzi o per l'approvvigionamento del mercato interno, il risone acquistato conformemente al disposto del paragrafo 1.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative all'intervento.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 27, sono stabilite le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare:

— la qualità e la quantità minime richieste per l'intervento,

— gli importi correttori applicabili all'intervento a tutte o ad alcune delle varietà di cui al paragrafo 2, secondo comma, primo trattino,

— le maggiorazioni e le detrazioni applicabili all'intervento,

— le procedure e le condizioni d'acquisto da parte degli organismi d'intervento,

— le procedure e le condizioni di vendita da parte degli organismi d'intervento.

Articolo 6

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce a quali condizioni gli organismi d'intervento possono adottare misure particolari d'intervento destinate ad evitare, in talune regioni della Comunità, acquisti massicci di risone in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1.

La natura e l'applicazione di tali misure d'intervento sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 7

1. Il prezzo indicativo e i prezzi d'intervento sono soggetti a maggiorazioni mensili durante tutta la campagna di commercializzazione o parte di essa.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° maggio di ogni anno per la campagna di commercializzazione successiva, il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili nonché la loro ripartizione durante la campagna.

Articolo 8

1. Un'indennità di compensazione può essere concessa per il risone raccolto nella Comunità e per il riso semigreggio ottenuto da tale tipo di riso, giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, se e in quale misura i prodotti sopra citati beneficiano di un'indennità di compensazione.

2. L'indennità di compensazione è al massimo pari:

a) per il riso semigreggio, alla differenza tra il prezzo indicativo applicabile nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello applicabile nel primo mese della nuova campagna,

b) per il risone, alla differenza tra il prezzo d'intervento applicabile nell'ultimo mese della campagna di commercializzazione e quello applicabile nel primo mese della nuova campagna.

3. L'indennità di compensazione è concessa soltanto se le scorte raggiungono un quantitativo minimo.

4. L'importo delle indennità di compensazione è fissato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare il quantitativo minimo richiesto affinché le scorte possano beneficiare di un'indennità di compensazione e le categorie dei beneficiari, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 9

1. Una restituzione alla produzione può essere concessa per le rotture di riso utilizzate dall'industria degli amidi per la fabbricazione di amido.

2. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme di applicazione del presente articolo e l'importo della restituzione alla produzione.

TITOLO II

Regime degli scambi con i paesi terzi

Articolo 10

1. Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Qualora il prelievo o la restituzione sia fissato in anticipo, la fissazione anticipata è indicata nel relativo titolo giustificativo.

Il titolo d'importazione o d'esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale che garantisce l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che viene incamerato totalmente o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale periodo o se è realizzata solo in parte.

2. Il periodo di validità dei titoli e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 11

1. All'importazione di riso viene riscosso un prelievo pari:

a) per il risone a grani tondi, al prelievo applicabile al riso semigreggio a grani tondi, adattato in funzione del tasso di conversione;

b) per il risone a grani lunghi, al prelievo applicabile al riso semigreggio a grani lunghi, adattato in funzione del tasso di conversione;

c) per il riso semigreggio a grani tondi, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif del riso a grani tondi;

d) per il riso semigreggio a grani lunghi, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif del riso a grani lunghi;

e) per il riso semilavorato a grani tondi, al prelievo applicabile al riso lavorato a grani tondi, adattato in funzione del tasso di conversione;

f) per il riso semilavorato a grani lunghi, al prelievo applicabile al riso lavorato a grani lunghi, adattato in funzione del tasso di conversione;

g) per il riso lavorato a grani tondi, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif del riso a grani tondi;

h) per il riso lavorato a grani lunghi, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif del riso a grani lunghi;

i) per le rotture di riso, al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif.

2. La Commissione fissa i prelievi di cui al presente articolo.

Articolo 12

1. All'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), viene riscosso un prelievo composto di due elementi:

a) un elemento mobile, la cui determinazione e revisione possono essere effettuate forfettariamente e che corrisponde all'incidenza, sul loro costo di produzione, del prelievo stabilito per il prodotto di base utilizzato per la fabbricazione;

b) un elemento fisso stabilito tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione.

2. Qualora le offerte effettive dei prodotti di cu all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), in provenienza dai paesi terzi, non corrispondano al prezzo risultante dal prezzo dei prodotti di base utilizzati per la loro fabbricazione maggiorato dei costi di trasformazione, al prelievo fissato a norma del paragrafo 1 può essere aggiunto un importo supplementare fissato secondo la procedura di cui all'articolo 27.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norma di applicazione del presente articolo.

4. La Commissione fissa i prelievi di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

1. Il prelievo da riscuotere è quello applicabile il giorno dell'importazione.

2. Tuttavia, per quanto riguarda le importazioni di riso e di rotture di riso, il prelievo applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificato in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese dell'importazione, è applicato, a richiesta dell'interessato da presentare al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'importazione da effettuare entro il periodo di validità di quest'ultimo.

In tal caso, al prelievo viene aggiunto un importo supplementare stabilito contemporaneamente allo stesso.

3. Può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 27, di applicare totalmente o in parte le disposizioni del paragrafo 2 a ciascuno dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del paragrafo 2, in particolare le norme per la fissazione della tabella dei supplementi e le misure da applicare in circostanze eccezionali.

5. Le modalità di applicazione relative alla fissazione anticipata sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

6. La tabella dei supplementi è adottata dalla Commissione.

7. Qualora l'esame della situazione del mercato permetta di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata del prelievo, o qualora tali difficoltà minaccino di verificarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 27, di sospendere l'applicazione di dette disposizioni per il periodo strettamente necessario. In caso di estrema urgenza, la Commissione, previo esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi.

Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.

Articolo 14

1. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno vengono fissati per la Comunità, per la campagna di commercializzazione successiva:

— un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi,

— un prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani lunghi,

— un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi,

— un prezzo d'entrata del riso lavorato a grani lunghi.

2. a) Il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi è fissato in modo che, sul mercato di Duisburg, il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, tenuto conto delle differenze di qualità, il livello del prezzo indicativo. Detto prezzo d'entrata è soggetto alle maggiorazioni mensili fissate per il prezzo indicativo conformemente al disposto dell'articolo 7.

Per Rotterdam, esso viene calcolato per la stessa qualità tipo per la quale viene calcolato il prezzo indicativo.

b) Il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani lunghi è calcolato adattando il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi mediante applicazione di un importo correttore che rappresenta la differenza di valore tra la varietà di riso a grani tondi corrrispondente alla qualità tipo e una varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria.

3. Il prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi e il prezzo d'entrata del riso lavorato a grani lunghi vengono calcolati adattando rispettivamente i prezzi d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e del riso semigreggio a grani lunghi in funzione del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti e maggiorando l'importo così ottenuto di un importo di protezione dell'industria.

Tali prezzi sono calcolati per Rotterdam, per le stesse qualità per le quali sono calcolati i rispettivi prezzi d'entrata del riso semigreggio.

4. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani tondi e l'importo di protezione di cui al paragrafo 3.

5. Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 27:

a) la varietà di riso a grani lunghi rappresentativa della produzione comunitaria e la differenza di valore, per una tonnellata di riso semigreggio, fra tale varietà e quella del riso a grani tondi corrispondente alla qualità tipo,

b) il prezzo d'entrata del riso semigreggio a grani lunghi,

c) il prezzo d'entrata del riso lavorato a grani tondi,

d) il prezzo d'entrata del riso lavorato a grani lunghi.

Articolo 15

1. Anteriormente al 1° maggio di ogni anno è fissato per la Comunità, per la campagna di commercializzazione successiva, un prezzo d'entrata delle rotture di riso il cui importo è compreso fra il 130 e il 140 % del prezzo d'entrata del granturco valido per il primo mese della campagna.

2. Il prezzo d'entrata delle rotture di riso è calcolato per Rotterdam e per una qualità tipo.

3. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa il prezzo d'entrata delle rotture di riso e la qualità tipo per la quale tale prezzo è fissato.

Articolo 16

1. Sono calcolati per Rotterdam:

a) un prezzo cif del riso semigreggio a grani tondi,

b) un prezzo cif del riso semigreggio a grani lunghi,

c) un prezzo cif del riso lavorato a grani tondi,

d) un prezzo cif del riso lavorato a grani lunghi,

e) un prezzo cif delle rotture di riso.

2. I prezzi cif sono calcolati per merce alla rinfusa, a partire dalle possibilità d'acquisto più favorevoli esistenti sul mercato mondiale, stabilite, per ciascuno dei tipi di riso di cui al paragrafo 1, sulla base dei corsi e dei prezzi di tale mercato, adattati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alle qualità tipo e, il riso a grani lunghi, in funzione della differenza di valore tra tale qualità e la varietà rappresentativa della produzione comunitaria, nonché, se del caso, in funzione del tasso di conversione, dei costi di lavorazione e del valore dei sottoprodotti.

3. Le differenze di qualità sono espresse da importi correttori che rappresentano le differenze qualitative e di valore tra la varietà considerata per la qualità tipo e le altre varietà.

4. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e tale prezzo sia meno elevato dei corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, per le sole importazioni in causa, con un prezzo cif speciale calcolato in funzione del prezzo d'offerta.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare gli importi correttori, i criteri di determinazione dei prezzi cif e i limiti entro i quali le variazioni degli elementi di calcolo del prelievo non comportano modifiche di quest'ultimo, vengono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 17

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma delle merci elencate nell'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra detti corsi o prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

2. La restituzione è uguale per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.

La restituzione fissata è concessa su domanda dell'interessato.

Al momento della fissazione della restituzione è tenuto conto in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate

verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime detto di perfezionamento.

Le restituzioni vengono fissate periodicamente secondo la procedura di cui all'articolo 27.

In caso di necessità, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.

3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, nonché delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il giorno dell'esportazione.

4. Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno della presentazione della domanda di titolo, adattata in funzione del prezzo d'entrata che sarà valido nel mese dell'esportazione, è applicata, su domanda che l'interessato deve presentare al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo.

Si può fissare un correttivo. Questo correttivo si applica alla restituzione nel caso che quest'ultima venga stabilita anticipatamente. Il correttivo è fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; tuttavia, in caso di necessità, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare i correttivi nell'intervallo.

Le disposizioni dei commi precedenti possono essere applicate totalmente o parzialmente a ciascuno dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), nonché ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato B.

5. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi.

6. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 27.

7. Qualora l'esame della situazione del mercato permetta di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o qualora tali difficoltà minaccino di verificarsi, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'articolo 27, di sospendere l'applicazione di dette disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione, previo esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata per un periodo massimo di tre giorni lavorativi.

Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione, sono irricevibili.

Articolo 18

Nella misura necessaria per il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato del riso, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può escludere totalmente o parzialmente il ricorso al regime detto di perfezionamento attivo:

— per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

— e, in casi particolari, per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di merci elencate nell'allegato B.

Articolo 19

Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 27:

a) i tassi di conversione:

— del riso semigreggio in risone e inversamente, da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 16, paragrafo 2;

— del riso semigreggio in riso lavorato e inversamente da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 2;

— del riso lavorato in riso semilavorato e inversamente, da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere e) e f), e dell'articolo 16, paragrafo 2;

b) i costi di lavorazione e il valore dei sottoprodotti da prendere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 14, paragrafo 3, e dell'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 20

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2729/75 [1], le regole generali per l'interpretazione della tariffa doganale comune e le regole particolari per la sua applicazione si applicano per la classificazione dei prodotti di cui al presente regolamento; la nomenclatura tariffaria che risulta dall'applicazione del presente regolamento, comprese le definizioni di cui all'allegato A, è riportata nella tariffa doganale comune.

2. Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento o deroga decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, sono vietate:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio di titoli d'importazione o di esportazione ad una determinata categoria di aventi diritto.

Articolo 21

1. Se i corsi o i prezzi sul mercato mondiale di uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), raggiungono il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e di aggravarsi e se, di conseguenza, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure necessarie.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, stabilisce le norme generali di applicazione del presente articolo.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 22

1. Se il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisce e rischia di subire, a causa delle importazioni o delle esportazioni, gravi perturbazioni atte a compromettere gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato, possono essere adottate misure appropriate negli scambi con i paesi terzi sino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi nei quali gli Stati membri possono prendere misure cautelari e i limiti delle stesse.

2. Quando si presenti la situazione prevista al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e che sono immediatamente applicabili. Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa decide in merito entro 24 ore dalla ricezione.

3. Entro il termine di tre giorni lavorativi successivi al giorno della comunicazione, ciascuno Stato membro può deferire la misura della Commissione al Consiglio. Quest'ultimo si riunisce senza indugio e può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o annullare la misura in questione.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 23

Non sono ammesse alla libera circolazione all'interno della Comunità le merci di cui all'articolo 1 ottenute o fabbricate utilizzando prodotti non contemplati dall'articolo 9, paragrafo 2, e dall'articolo 10, paragrafo 1, del trattato.

Articolo 24

Salvo contrarie disposizioni del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 25

1. Il riso e i prodotti trasformati a base di riso possono essere mobilitati per azioni di aiuto alimentare quando tali azioni sono previste da convenzioni o accordi internazionali.

La mobilitazione del riso e dei prodotti trasformati a base di riso destinati a tali azioni è effettuata mediante

---

[1] GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 18.

acquisto sul mercato della Comunità o mediante utilizzazione di riso detenuto dagli organismi d'intervento.

2. I criteri per la mobilitazione dei prodotti, in particolare quelli in base ai quali è effettuato l'acquisto sul mercato della Comunità o è decisa l'utilizzazione del riso detenuto dagli organismi d'intervento, sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. In circostanze eccezionali, il riso può essere mobilitato mediante acquisto sul mercato mondiale. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 26

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 27.

Articolo 27

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato di gestione dei cereali istituito dall'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in appresso denominato « comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Sono applicabili le disposizioni dell'articolo 25 del suddetto regolamento relativo al comitato.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il comitato si pronuncia a maggioranza di 41 voti.

3. La Commissione adotta misure di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 28

Il comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di un Stato membro.

Articolo 29

Nell'applicazione del presente regolamento deve essere tenuto conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 39 e 110 del trattato.

Articolo 30

1. Il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/76 [3], è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo precedente devono intendersi come riferimenti al presente regolamento.

I visti e i riferimenti relativi agli articoli del predetto regolamento vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato C.

Articolo 31

Il presente regolamento entra il vigore il 1° luglio 1976

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS

---

[1] GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.

[2] GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
[3] GU n. L 100 del 14. 4. 1976, pag. 1.

ALLEGATO A

Definizioni

1. a) Risone: riso provvisto della lolla dopo trebbiatura.

   b) Riso semigreggio: il risone dal quale è stata esportata soltanto la lolla. In questa voce sono compresi tra l'altro i tipi di riso recanti le denominazioni commerciali di « riz brun » « riz cargo », « riz loonzain » e « riso sbramato ».

   c) Riso semilavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, parte del germe e, totalmente o parzialmente, gli strati esterni del pericarpo ma non quelli interni.

   d) Riso lavorato: il risone dal quale sono stati asportati la lolla, tutti gli strati esterni ed interni del pericarpo; tutto il germe nel caso del riso a grani lunghi e semilunghi e almeno una parte nel caso del riso a grani tondi, ma nel quale possono sussistere striature bianche longitudinali su un massimo del 10 % dei grani.

2. a) Riso a grani tondi: il riso i cui grani hanno una lunghezza pari o inferiore a 5,2 millimetri e il cui rapporto lunghezza/larghezza è inferiore a 2.

   b) Riso a grani lunghi: il riso i cui grani hanno una lunghezza superiore a 5,2 millimetri.

   c) Misurazione dei grani: la misurazione dei grani viene effettuata sul riso lavorato secondo il metodo seguente:

      i) prelevare un campione rappresentativo della partita;

      ii) selezionare il campione per operare su grani interi;

      iii) effettuare due misurazioni, ciascuna su 100 grani, e stabilirne la media;

      iv) determinare il risultato in millimetri, arrotondato ad un decimale.

3. Rotture: frammenti di grani aventi una lunghezza uguale o inferiore ai tre quarti della lunghezza media del grano intero.

ALLEGATO B

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
19.06	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola
38.12 A I	Bozzime preparate ed appretti preparati, a base di sostanze amidacee

ALLEGATO C

Tabella di concordanza

Regolamento n. 359/67/CEE	Presente regolamento
articolo 23 bis	articolo 25
articolo 25	articolo 26
articolo 26	articolo 27
articolo 27	articolo 28